

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

(47^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica della legge 25 luglio 1956, numero 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (1453) (D'iniziativa dei senatori Gelmini e Bardellini) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 504, 505
GELMINI 504
GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . 504, 505

« Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas » (1889) (D'iniziativa del senatore Ottolenghi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 505, 506, 507
BONAFINI 505
CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . 506, 507
CHABOD 506

GUIDONI, *relatore* Pag. 505
MONTAGNANI MARELLI 506, 507
RONZA 507

« Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 508, 510
BANFI 509
CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 510
GELMINI 509
GUIDONI, *relatore* 508, 509
ZUCCA 508

« Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose » (2011) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 510, 511
CHABOD 511
ZANNINI, *relatore* 510

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bonafini, Bussi, Chabod, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Pennavaria, Pessi, Roasio, Secci, Tartufo, Vecellio, Zannini e Zucca.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Cervone e Gaspari.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gelmini e Bardellini: « Modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane » (1453)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gelmini e Bardellini: « Modifica della legge 25 luglio 1956, n. 860, recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane ».

Comunico alla Commissione che il relatore, senatore Moro, mi ha fatto pervenire un telegramma in cui mi avverte che per l'intero mese di giugno sarà impegnato al Parlamento europeo, ma che sarà a disposizione della Commissione — se essa acconsentirà ad un rinvio della discussione del disegno di legge — nel mese di luglio.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Desidero ripetere alla Commissione quanto ho già avuto occasione di comunicare al Comitato centrale dell'artigianato, a Firenze. Il Governo sta elaborando, sulla scorta delle proposte parlamentari in corso e delle richieste provenienti dalle Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato, un suo disegno di legge in modifica della legge n. 860; disegno di legge che ritengo potrà presentare prima della fine di questa tornata dei lavori parlamentari.

Sarebbe quindi opportuno che la discussione sul provvedimento in esame venisse rinviata almeno fino alla presentazione del disegno di legge governativo.

GELMINI. La nostra proposta di legge è stata comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1961. Ora a me sembra che il Governo, se intende presentare un suo disegno di legge in merito alla modifica della legge n. 860, debba farlo con una certa sollecitudine, per non ritardare l'iter del provvedimento già all'ordine del giorno; anche perchè non si vede per quale ragione la Commissione del Senato debba attendere la presentazione di un disegno di legge governativo per poter discutere una proposta d'iniziativa parlamentare presentata da oltre un anno. Bisogna ancora osservare che se detto disegno di legge sarà presentato dal Governo alla Camera dei deputati, la nostra attesa verrà ulteriormente protratta.

PRESIDENTE. Alla Camera è già stato presentato un analogo disegno di legge.

GELMINI. Sì, ma solo alcune settimane fa.

Ritengo quindi che la questione potrebbe anche essere motivo di richiamo al Regolamento: non possiamo sempre subordinare tutte le iniziative di carattere parlamentare alle eventuali successive decisioni del Governo sugli argomenti posti all'ordine del giorno!

PRESIDENTE. Il rinvio da me proposto era motivato esclusivamente dall'assenza del relatore, il quale ha una profonda competenza in materia; nè, d'altronde, tale rinvio si sarebbe protratto oltre il suo ritorno.

GELMINI. Onorevole Presidente, io non ho nulla in contrario a che si attenda il ritorno del collega Moro per poter discutere il merito del nostro disegno di legge. In realtà, però, l'intervento dell'onorevole Sottosegretario di Stato ha dato un aspetto differente alla proposta di rinvio.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Desidero precisare anzitutto che il disegno di legge governativo è già stato completato e verrà sottoposto in questa settimana al concerto con gli altri Ministeri interessati; e, in secondo luogo, che il Governo ha la facoltà e il diritto di presentare un suo provvedimento ad uno dei rami del Parlamento, senza che ciò impedisca all'altro di discutere un disegno di legge di sua iniziativa.

La mia osservazione era dettata da motivi pratici, in quanto è inevitabile che il disegno di legge dei senatori Gelmini e Bardellini venga in un secondo tempo, al Senato o alla Camera, ad affiancarsi a quello d'iniziativa governativa.

Del resto, mi è sembrato doveroso informare gli onorevoli senatori dell'esistenza del provvedimento governativo anche perchè tale notizia da me è già stata data, come ho detto, al Comitato centrale dell'artigianato; ma era comunque del tutto fuori dei miei intendimenti il voler ritardare la discussione del disegno di legge n. 1453 o interferire in qualsiasi altro modo nelle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ad ogni modo, poichè io intendo che si segua un certo criterio di indipendenza nei nostri lavori, ribadisco che, se la Commissione non ha nulla in contrario, la discussione del disegno di legge sarà rinviata esclusivamente allo scopo di attendere il ritorno del relatore. Se per quell'epoca sarà stato presentato anche il provvedimento governativo, nulla ci impedirà naturalmente di esaminarli entrambi contemporaneamente.

Pertanto, poichè non si fanno altre osservazioni, rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Ottolenghi: « Norme per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas » (1889)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ottolenghi: « Nor-

me per la prevenzione di infortuni derivanti da fughe di gas ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G U I D O N I , *relatore*. È noto come le fughe di gas abbiano provocato innumerevoli infortuni, anche mortali, per cui l'opportunità di rendere individuabile il gas fin dal primo momento in cui tali fughe si determinano appare quanto mai evidente: ed è appunto questo che si propone il senatore Ottolenghi col suo disegno di legge. Egli scarta le segnalazioni meccaniche affidate ad apparecchi per lo più automatici che bloccano la fuoriuscita del gas, in quanto tali apparecchi possono funzionare solo come dispositivi applicabili ai fornelli, alle cucine, alle caldaie o alle macchine funzionanti a gas, ma non anche alle tubazioni; il che non eviterebbe le non infrequenti fughe provocate da rotture alle tubazioni stesse, fughe che non potrebbero essere nè avvertite nè impedito. Viene proposta invece l'odorizzazione del gas a mezzo di un sistema chimico, in modo che possa essere immesso fin dalle origini nelle tubazioni con un odore caratteristico atto a rivelarne la presenza in ogni caso; quanto allo stabilire sia tipi di odorizzanti sia la loro misura di impiego per i vari tipi di gas, il proponente lascia tale facoltà al Ministero dell'industria e del commercio.

Ritengo non si possa non essere d'accordo sull'opportunità di difenderci dal pericolo delle fughe di gas. Sarebbe però da vederci quali siano effettivamente i sistemi migliori per raggiungere tale scopo, nonchè da stabilire quale dovrebbe essere il prezzo delle operazioni richieste.

Ora, poichè mi risulta che alla Camera dei deputati sono stati presentati altri due provvedimenti in materia — provvedimenti in merito ai quali è stato chiesto un parere al Consiglio nazionale delle ricerche — proporrei un rinvio della discussione per effettuare un più approfondito studio generale dello argomento, onde, se possibile, coordinare le iniziative dei due rami del Parlamento in un unico testo.

B O N A F I N I . Sono d'accordo con il relatore, non sembrandomi si possa senz'al-

tro stabilire che l'odorizzazione del gas costituisca il mezzo migliore per evitare gli incidenti. Sarà senz'altro opportuno rinviare la discussione per studiare a fondo la questione, nonchè cercare di unire tutte le proposte esistenti in un unico disegno di legge.

MONTAGNANI MARELLI. Io debbo francamente dichiarare di non essere d'accordo con la proposta del relatore. Le due Camere sono autonome e possono pertanto operare indipendentemente una dall'altra. Se i due gruppi che hanno presentato provvedimenti analoghi vogliono concordarsi in via amichevole, per completare ed arricchire le proprie proposte con ulteriori elementi, questo può essere possibile; ma che si precluda la discussione di un provvedimento d'iniziativa parlamentare in quanto ne esiste già un altro sullo stesso argomento, è qualcosa di assolutamente inaccettabile.

PRESIDENTE. Non è questo il senso della proposta avanzata dal relatore.

MONTAGNANI MARELLI. In secondo luogo, non vedo perchè un organismo diverso dal Parlamento debba entrare nell'argomento.

In terzo luogo, il provvedimento presenta indubbi caratteri di urgenza.

Infine mi sembra sia indispensabile distinguere gas da gas.

Qui si propone in generale l'odorizzazione del gas. Io riterrei invece che sarebbe sufficiente odorizzare i gas liquefatti, che sono inodori e non tossici, ma sono soggetti a sedimentazioni e possono esplodere a contatto con l'aria; mentre per il gas da carbone, che è tossico, si impone la disintossicazione, così come si è già fatto in molti centri urbani della Svizzera e della Francia.

A mio avviso, quindi, sarebbe nostro dovere affrontare l'esame del disegno di legge, accogliendo quanto c'è in esso di valido (cioè la sua quasi totalità) ed invitando contemporaneamente il Governo a voler presentare un provvedimento che imponga la disintossicazione del gas da carbone, in modo da scongiurare i pericoli ed i relativi incidenti, a

volte accidentali, a volte anche volontari. Il relatore dovrebbe, da parte sua, elaborare una relazione approfondita dal punto di vista tecnico, in modo che si possa al più presto proseguire con competenza la discussione del provvedimento in esame.

CHABOD. Concordo con l'ultima parte delle considerazioni del collega Montagnani Marelli sulle difficoltà di carattere tecnico. Non capisco, ad esempio, come si possa inserire in una norma di legge qualcosa di estremamente vago, come le parole contenute nell'articolo 1: « Tutti i gas combustibili... i quali non abbiano per sé odore caratteristico... ». Qui andrebbe detto che tutti i gas debbono essere odorizzati, precisando che quelli da carbone debbono essere anche disintossicati.

Ritengo pertanto che un rinvio della discussione possa essere senz'altro utile per una revisione del provvedimento dal punto di vista tecnico.

CERVONE, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Effettivamente si tratta di trovare un *modus vivendi* senza intaccare le prerogative di ciascun ramo del Parlamento.

Alla Camera sono stati presentati due progetti di legge aventi per oggetto la sicurezza nei confronti delle fughe di gas, interessanti in modo particolare le abitazioni; in tali provvedimenti è previsto come sistema di sicurezza quello acustico. Durante la discussione svoltasi alla competente Commissione della Camera si concordò sull'urgenza di risolvere il problema, che interessa l'incolumità delle persone; la necessità di reperire il miglior sistema, dal punto di vista tecnico, ha però suggerito di interpellare il Consiglio nazionale delle ricerche — cioè un organo tecnico atto ad esprimersi con sicura competenza in merito ai diversi strumenti previsti nei diversi disegni di legge esistenti, compreso quello oggi al vostro esame — il quale si è riservato di pronunziarsi in materia.

Si potrebbe quindi, per non perdere tempo in attesa del suddetto parere, preparare un testo coordinato comprendente tutte le varie proposte cui ho accennato; testo che dovreb-

be essere elaborato in riunioni fra i proponenti, cui potrebbe prendere parte anche il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel presente provvedimento non si fa cenno all'altro aspetto del problema riguardante la disintossicazione dei gas, problema che ritengo potrà essere tenuto presente dall'onorevole relatore nell'ulteriore studio e coordinamento del provvedimento stesso.

La formulazione di una norma generale per la disintossicazione dei gas mi sembra, infatti, più che utile al fine della salvaguardia della vita umana.

PRESIDENTE. Desidererei conoscere quando il Consiglio nazionale delle ricerche, richiesto da molto tempo di un parere su questo provvedimento, esprimerà il suo pensiero.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* In settimana avrò un colloquio con il Presidente di tale Consiglio — a lungo impegnato all'estero per ragioni di lavoro — e penso che entro una decina di giorni sarò in grado di dare una risposta alla Commissione.

RONZA. Noi tutti ci auguriamo che al più presto il Consiglio nazionale delle ricerche renda noto il sistema migliore per ovviare agli inconvenienti causati dalle fughe di gas; ma, qualora tale Consiglio tardasse eccessivamente ad ultimare questo studio, penso che sarà nostro compito affrontare ed esaurire la discussione del provvedimento per non ritardarne troppo l'iter legislativo.

Troppe volte abbiamo visto che disegni di legge esaminati in sedi altamente qualificate non giungono in porto a causa dei lunghi dibattiti per la ricerca del miglior sistema da adottare per la loro attuazione e, in tal modo, avviene che la ricerca dell'ottimo diventa nemica del bene.

Allo stato attuale, è urgente provvedere ad eliminare il pericolo costante di fughe di gas nelle abitazioni, pericolo diventato ancora maggiore a causa della diffusione del gas attraverso le bombole.

Prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, non abbiamo difficoltà ad attendere il parere sull'argomento del Consiglio nazionale delle ricerche purchè, però, non si faccia passare troppo tempo.

MONTAGNANI MARELLI. Prendo anche io atto delle dichiarazioni del Governo e ritengo che, alla fine, per la difesa contro le fughe di gas si adotterà il sistema, già seguito in altri Paesi, della odorizzazione dei gas stessi in quanto il metodo delle segnalazioni meccaniche non è del tutto efficace.

Infatti, se si verificasse una dispersione di gas e l'avvisatore meccanico fosse situato, ad esempio, in cantina, probabilmente nessuno lo sentirebbe e quindi non si potrebbe prendere alcun rimedio contro le esalazioni venefiche.

Devo infine dire che mi sembra degno di attenzione il problema della disintossicazione dei gas, di cui non si fa cenno nè in questo provvedimento nè in quello presentato alla Camera, ai fini della tutela delle persone; per questo motivo io e il senatore Ronza ci permettiamo di presentare il seguente ordine del giorno:

« La 9^a Commissione del Senato, esaminando il disegno di legge n. 1889, invita il Governo a predisporre un provvedimento inteso a disintossicare il gas da distillazione del carbone, causa frequente di intossicazioni anche mortali ».

PRESIDENTE. Concludendo, in adesione alla proposta del senatore Ronza, penso che potremmo rinviare la discussione del provvedimento ad una seduta della seconda settimana del mese di luglio.

Per quella data l'onorevole relatore avrà ultimato lo studio del problema sotto i suoi vari aspetti e anche il Consiglio nazionale delle ricerche ci avrà, probabilmente, fatto pervenire il suo parere.

Rimane inteso che, qualora tale parere non fosse ancora giunto, proseguiremo egualmente i nostri lavori.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (1961)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la diretta vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G U I D O N I , *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato dal ministro dell'industria e del commercio Colombo, dal ministro dell'interno Taviani e dal ministro dell'agricoltura e delle foreste Rumor.

È noto che i produttori agricoli sono autorizzati a vendere direttamente i loro prodotti in forma ambulante e nell'ambito dei mercati all'ingrosso; con questo disegno di legge si stabilisce la facoltà, da parte dei produttori agricoli, di vendere i loro prodotti anche al minuto nel territorio dei rispettivi comuni di produzione nonchè nei comuni limitrofi, e pertanto, tale provvedimento, andando incontro ad aspirazioni ed istanze più volte fatte presenti dalla categoria in questione, meriterebbe di essere approvato.

Devo però aggiungere che nel parere espresso in merito a questo provvedimento l'8ª Commissione propone vari emendamenti ed anche la Confederazione dei commercianti mi ha fatto pervenire ieri alcune proposte modificative che, debbo confessare, non ho avuto tempo di esaminare.

Stando così le cose ritengo che la soluzione migliore sarebbe quella di rinviare di qualche giorno la discussione del provvedimento in modo di poter esaminare e coordinare con calma i vari emendamenti proposti che, in linea di massima, tendono ad impedire che venga favorita, per mezzo di questo provvedimento, la speculazione commerciale a favore dei produttori agricoli.

Do ora lettura, per conoscenza della Commissione, del parere espresso dalla Commissione agricoltura ed alimentazione:

« L'8ª Commissione dà parere favorevole ma ritiene che la vendita diretta al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori diretti debba estendersi in sede nazionale e quanto meno in sede regionale, così modificandosi l'articolo 1.

La discussione nell'8ª Commissione è stata ampia; molte sono state le proposte modificative. Così si è suggerito di semplificare il testo dell'articolo 2 con la sostituzione delle parole " gli enfiteuti e le loro cooperative o consorzi "; che la dichiarazione di riconoscimento della qualifica di produttori sia rilasciata senza pagamento di tasse; che si debba essere rigorosi nella vigilanza affinché gli agricoltori non vendano prodotti diversi dai loro; che non si inter dica con la parola " allevamento " la vendita del latte essendo necessaria la salvaguardia dei piccoli produttori, perciò occorrerebbe inserire il dispositivo " ferme restando le disposizioni vigenti riguardanti il latte alimentare "; che non occorrerebbe (1º comma dell'articolo 3) il certificato concessivo della Camera di commercio ove i dati risultino dall'Anagrafe o dai ruoli delle imposte del Comune dei richiedenti produttori agricoli; che l'autorizzazione circa la parola " allevamento " non dovrebbe permettere la vendita fuori del Comune di produzione delle carni macellate, ma solo quella dei prodotti di bassa corte.

Si auspica infine che gli agricoltori, vincendo il loro spirito isolazionistico, si costituiscano in cooperative di produzione e vendita al consumatore ponendosi in tal modo nella possibilità di alienare i prodotti con profitto di loro stessi e dei consumatori ».

Z U C C A . Faccio presente all'onorevole relatore che, ai nostro Gruppo, sono pervenuti emendamenti proposti dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue; pertanto, per studiare il problema nei suoi molteplici aspetti, proporrei che tutti gli emendamenti presentati, sia a noi che al senatore Guidoni, venissero esaminati da un comitato ristretto prima di essere discussi in Commissione.

G U I D O N I , *relatore*. Mi pare che la proposta del senatore Zucca sia opportuna e, dal canto mio, assicuro che esaminerò tutti gli emendamenti che mi saranno presentati.

B A N F I . Mi pare che dovremmo dividere la discussione del provvedimento in due tempi e vedere, innanzi tutto, se siamo d'accordo sul suo principio informatore. Se siamo tutti d'accordo, e il nostro Gruppo lo è, allora varrebbe la pena di nominare una Commissione ristretta — come abbiamo fatto altre volte — che esamini i vari emendamenti presentati e che poi riferisca alla Commissione del lavoro svolto.

Personalmente, concordo con il parere della 8ª Commissione perchè il provvedimento in esame, così come è stato presentato, non serve assolutamente a raggiungere lo scopo che si prefigge.

Infatti, l'affermare che i produttori agricoli possono vendere al dettaglio nel territorio dei rispettivi comuni di produzione e nei comuni limitrofi i prodotti ottenuti nei loro fondi, non significa assolutamente niente se si tiene presente che il problema da risolvere è quello di far arrivare i prodotti stessi alle grandi città da tutta Italia.

Se vogliamo affermare il principio che i produttori agricoli possono vendere direttamente i loro prodotti bisogna che tale principio venga esteso al massimo, e per questo non condivido le restrittività di cui al presente provvedimento.

Mi rendo conto che il settore commerciale si ribelli per questi nuovi benefici a favore dei produttori e le sue preoccupazioni sono legittime; pertanto, il problema, a mio avviso, consiste nel cercare in sede tecnico-giuridica di stabilire una serie di garanzie non a solo vantaggio dei produttori agricoli. Nel provvedimento si fa cenno ad enti e consorzi formati da costoro e bisogna riconoscere che tale fatto potrebbe effettivamente dar luogo ad una serie di scappatoie perchè, attraverso il consorzio, potrebbero entrare in ballo grossi mediatori e non più produttori.

Di tutte queste valutazioni dovrà essere tenuto conto in sede tecnico-giuridica in modo che il provvedimento risulti modificato nella maniera più opportuna; a mio avviso,

però, tutto questo studio potrebbe essere più proficuamente svolto da un comitato ristretto.

G E L M I N I . Il senatore Guidoni non ci ha fatto la sua relazione su questo provvedimento e ne ha proposto il rinvio per darci modo di esaminare e coordinare gli emendamenti suggeriti da più parti e per permetterci di redigere un testo rispondente alle attese delle categorie interessate.

Credo che tale proposta possa essere accettata dalla Commissione perchè ci troviamo di fronte ad un problema di grande importanza.

Circa il principio che i produttori agricoli vendano direttamente ai consumatori i loro prodotti non ho nulla da eccepire; il fatto è, però, che il provvedimento così come è stato presentato mi pare vada molto al di là di tale principio.

Considerando, infatti, che si autorizzano a vendere i prodotti ottenuti nei loro fondi per coltura od allevamento non solo i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti ma anche le imprese agricole gestite da persone giuridiche e le persone giuridiche formate da produttori agricoli, si può facilmente prevedere il formarsi di una nuova rete commerciale che finirà con il sovrapporsi a quella già esistente.

Come sarà possibile controllare affinché ciò non avvenga?

Si creerà senz'altro questa nuova organizzazione speculativa dei produttori agricoli nè più nè meno eguale a quella esistente perchè tutti i grandi agricoltori associati potranno vendere i prodotti della terra e dello allevamento, e quindi anche carni bovine equine e suine, senza nessuna distinzione.

Proprio per l'importanza e la vastità del problema sarei dell'opinione che il senatore Guidoni, con la solerzia che lo distingue, raccogliesse tutti gli emendamenti proposti a questo provvedimento per poi riferirci la sua opinione nel più breve tempo possibile.

In tal modo avremo un quadro completo sul quale la Commissione potrà decidere con tutta serenità.

C E R V O N E , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Come rappresentante del Governo desidererei anche io prendere conoscenza del complesso degli emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Lo studio di questi emendamenti risulterebbe ancora più completo se venisse fatto da una Sottocommissione come è stato suggerito.

Sulla questione di principio siamo tutti d'accordo; circa la necessità di uno studio di dettaglio sugli aspetti tecnico-giuridici del problema mi pare che si sia ugualmente raggiunta l'unanimità dei consensi. Allora, concludendo, come si è già fatto per altri provvedimenti, possiamo nominare una Sottocommissione di 5 membri che studi a fondo la questione per poi riferire in questa Aula. Tale Sottocommissione potrebbe essere formata dai senatori Guidoni, Molinari, Pennavaria, Ronza e Zucca.

Nel contempo, sarà sollecitato anche il parere della 1ª Commissione in merito a questo provvedimento.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose » (2011)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca infine la discussione del disegno di legge. « Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose ».

Comunico che, sul disegno di legge, la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro concorda sul disegno di legge in esame, il quale conferisce equilibrio ed equità al sistema sanzionatorio degli illeciti in materia valutaria e del commercio dell'oro e di altri metalli preziosi.

La gravità delle sanzioni per commercio abusivo dell'oro e di altri metalli preziosi, instaurata in periodo di emergenza bellica o in particolare clima politico, non si giustifica in mutate contingenze economiche e politiche e, ancor più, su un piano di discriminazione nei confronti di illeciti in materia valutaria, stante l'assimilabilità della divisa e dell'oro come mezzi di pagamento e come beni economici oggetti di scambio sul mercato.

La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di stretta competenza ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 343, contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Z A N N I N I , *relatore*. Nel 1936, con la legge 26 marzo, n. 689, venne istituito il monopolio per gli acquisti all'estero dell'oro greggio in lingotti, in verghe, in pani, in polvere e in rottami; monopolio che venne affidato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, oggi Ufficio italiano dei cambi, il quale lo esercitava per conto del tesoro dello Stato.

Va ricordato inoltre che due anni prima — e precisamente l'8 dicembre 1934 — con il regio decreto-legge n. 1942, si era instaurato nel nostro Paese il monopolio dei cambi.

Nel 1939 il Ministero del tesoro ebbe il potere, in base alla legge del 2 giugno, n. 739, di infliggere non solo pene pecuniarie, ai tra-

sgressori delle disposizioni contenute nelle leggi succitate, ma anche pene detentive; tali sanzioni furono poi inasprite nel luglio dello stesso anno e nel luglio 1945, per essere poi abrogate nel 1949 con la legge 18 ottobre, n. 769. Nel nostro sistema legislativo è tuttavia rimasto in vigore l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, concernente il divieto di esportazione dell'oro, il quale si richiama all'articolo 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882: decreto che, abrogato in ogni sua parte dallo stesso decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, vige tuttora per il richiamato articolo 2, che stabilisce:

« Chiunque viola i divieti di cui al comma primo dell'articolo precedente è punito con la reclusione da 2 a 10 anni e con la multa da lire 5.000 a lire 50.000.

« Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio, dell'industria o della professione, la reclusione è da 3 a 15 anni e la multa da lire italiane 10.000 a lire italiane 100.000.

« In tutti i casi è ordinata la confisca a termine dell'articolo 240 del Codice penale.

« Essa è obbligatoria anche nelle ipotesi previste nel comma primo dello stesso articolo.

« La cognizione del delitto previsto in questo articolo è di competenza del Tribunale anche nell'ipotesi di cui al comma secondo ».

Passato il periodo particolare e, soprattutto, passato fortunatamente il periodo bellico che aveva indotto il Governo di allora a prendere quei provvedimenti, era naturale si dovesse rivedere tutta la legislazione in materia valutaria. Ad esempio, la legge 28 luglio 1939, n. 1097, che prevedeva la pena di morte per la sottrazione di mezzi di pa-

gamento all'estero, è stata abrogata dalla legge 18 ottobre 1949, n. 769.

È rimasto invece in vigore il sistema repressivo stabilito dal regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882; il quale sistema, anzi, è stato ribadito dal già ricordato decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, che, d'altra parte, ripristinava la libertà al commercio interno dell'oro, del platino e dei preziosi in genere.

Pertanto, nell'attuale situazione, mentre l'illecito trasferimento delle valute estere viene considerato come trasgressione amministrativa e quindi suscettibile di sole pene pecuniarie, l'esportazione dell'oro è invece considerata reato punibile fino a 15 anni di reclusione.

Il disegno di legge, che mira appunto ad eliminare tale sperequazione, è costituito da un solo articolo. Il relatore si onora di invitare i colleghi ad approvarlo perchè la legislazione in materia presenti caratteri di maggiore organicità.

C H A B O D . Desidero solo deplorare il sistema ben noto, qui usato al secondo comma dell'articolo unico, di rinviare ad una infinità di leggi, mentre sarebbe assai più opportuno riportarne almeno una, per una maggiore chiarezza e facilità nell'interpretazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari